

chiarimenti comunali di cui alla nota n. 1650/R del 21 febbraio 1990 e con i suggerimenti e le precisazioni dettate dalla Regione Lazio con nota n. 2344 del 12 marzo 1990 sopra richiamato;

Trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 74 del 18 giugno 1975 e n. 35 del 28 luglio 1978.

Il presidente
STRONATI

Il consigliere anziano
MONTORI

Il segretario comunale
BUNINCASA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO.

Deliberazione consiliare 24 aprile 1991, n. 37, concernente: **Controdeduzioni alle osservazioni dell'assessorato regionale all'urbanistica. Approvazione piano particolareggiato Martellona «A» e Tavernucole «As».**

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di giunta n. 1105 del 3 agosto 1985, esecutiva a termini di legge e ratificata dal consiglio comunale con atto n. 257 in data 20 giugno 1986, è stato adottato il piano particolareggiato della zona industriale località Martellona e Tavernucole, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980 e successive modifiche ed integrazioni;

che con delibera consiliare n. 257 del 20 giugno 1986, esecutiva a termini di legge, è stato controdedotto alle osservazioni/opposizioni presentate a seguito di deposito e pubblicazione del piano particolareggiato di che trattasi;

che con nota prot. n. 22024 in data 26 settembre 1986 il piano in oggetto, con i relativi allegati, è stato trasmesso alla Regione per il parere di competenza, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 74/1975 e successive modifiche ed integrazioni;

che la Regione Lazio Assessorato all'urbanistica - Settore vigilanza con fonogrammi n. 4439 in data 3 novembre 1986 e n. 3089 in data 18 giugno 1988, richiedeva documenti ad integrazione del piano in oggetto, trasmessi da questo comune rispettivamente con nota n. 673/88 e n. 5204/90;

che successivamente, con fono prot. 1611 del 13 febbraio 1991 l'assessorato regionale all'urbanistica

sollevava ulteriori eccezioni relativamente alla mancanza di parere della unità sanitaria locale, del nulla-osta per l'inesistenza di vincoli di uso civico nonché la relazione al reperimento di standards;

Considerato che in merito alle eccezioni susposte si rileva:

a) che è stato acquisito il parere della unità sanitaria locale relativo al sistema di smaltimento delle acque reflue (nota U.S.L. RM/25 - Prot. 663 del 22 dicembre 1987);

b) che si è verificata l'inesistenza di vincoli di uso civico sulle aree interessate dal piano;

c) che gli standards si ritengono soddisfatti in quanto riferiti al complesso delle perimetrazioni «A» in esecuzione al piano regolatore generale e «B» in variante al piano relatore generale; operazione tra l'altro già convalidata con l'approvazione del comprensorio «B» in variante da parte della Giunta regionale con delibera n. 4124 del 22 maggio 1990;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 36/87, di poter approvare il piano particolareggiato in oggetto, poiché non si rilevano impedimenti di alcun genere;

Visto il parere favorevole della commissione consiliare all'urbanistica espresso nella seduta del

Visi gli articoli 32, 35, 45 e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica e per la legittimità, confermati con la sottoscrizione in calce apposta ed attesa la non necessità dell'attestazione della regolarità contabile, trattandosi di atto privo di carattere finanziario che impegni spese dirette o indirette;

Delibera:

1) Far proprie le premesse.

2) Controdedurre alle osservazioni presentate con fono n. 1611/1991 dall'assessorato regionale all'urbanistica - settore vigilanza, dando atto che:

a) la U.S.L. RM/25 con nota prot. n. 663 del 22 dicembre 1987 ha espresso parere positivo in merito al sistema di smaltimento delle acque reflue;

b) è stata verificata l'inesistenza di vincoli di uso civico sulle aree interessate dal piano;

c) gli standards che si ritengono soddisfatti in quanto riferiti al complesso delle perimetrazioni «A» in esecuzione al piano regolatore generale e «B» in variante al piano regolatore generale.

3) Approvare, in esecuzione al punto 2) e per i motivi espressi in narrativa, ai sensi della legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980, art. 13 e della legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987, art. 1, l'allegato piano particolareggiato della zona industriale località Tavernucole «A» e Martellona «As».

Non sorgendo interventi, il sindaco presidente pone in votazione la deliberazione come sopra proposta che viene approvata all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai 37 consiglieri presenti e votanti.

Il presidente
LOMBARDOZZI

Il segretario comunale
URANELLI

La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Deliberazione consiliare 24 aprile 1991, n. 39, concernente: Controdeduzioni alle osservazioni dell'assessore regionale all'urbanistica. Approvazione piano di lottizzazione zona C4 Carcibove.

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di giunta n. 642 del 20 aprile 1990 esecutiva a termini di legge, è stato adottato il piano di lottizzazione zona C4 Carcibove, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

che con nota prot. 16774 in data 21 settembre 1990 il piano in oggetto, con i relativi allegati, è stato trasmesso alla Regione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1987;

che la Regione Lazio - Assessorato all'urbanistica, con fonogramma prot. 3258 in data 2 ottobre 1990, ha richiesto i pareri previsti dalle norme vigenti, successivamente ottenuti da questo comune:

nulla osta ai sensi della legge n. 64/1974, art. 13, rilasciato in data 12 febbraio 1991, prot. n. 3221;

nulla osta U.S.L. RM/25 rilasciato in data 2 ottobre 1990, prot. 690;

nulla osta art. 3, legge regionale n. 1/1986 alla nuova perimetrazione rimessa con nota n. 1830 del 10 aprile 1991 che esclude dall'area del piano di lottizzazione la particella gravata da uso civico;

che con lo stesso fonogramma prot. n. 3258/1990 la Regione Lazio ha rilevato incompatibilità tra le norme del piano regolatore generale e del piano di lottizzazione relativamente ai modi generali di conteggio delle cubature;

Tenuto conto che la zona C4 è di fatto speciale, poiché ha subito in sede di approvazione del piano regolatore generale una riduzione sostanziale dell'indice;

che per i suddetti motivi, si è reso necessario provvedere al calcolo delle volumetrie nei termini stabiliti dal piano di lottizzazione in oggetto, per rendere possibili interventi unitari se pur limitati;

Ritenuto, pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1987, di poter approvare il piano di lottizzazione di che trattasi, poiché non si rilevano impedimenti di nessun genere;

Visti gli articoli 32, 35, 45 e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica e per la legittimità, confermati con la sottoscrizione apposta in calce ed attesa la non necessità dell'attestazione della regolarità contabile, trattandosi di atto privo di carattere finanziario che impegni spese dirette o indirette:

Delibera:

1) Far proprie le premesse

2) Controdedurre alle osservazioni presentate con fonogramma n. 3258/1990 dell'assessorato regionale all'urbanistica, dando atto che:

a) la Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici con nota prot. n. 3221 del 12 febbraio 1991 ha rilasciato il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b) la U.S.L. RM/25 con nota prot. n. 690 del 2 ottobre 1990 ha rilasciato il nulla osta sanitario ai sensi dell'art. 220 del testo unico delle leggi comunali e provinciali sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) la Regione Lazio - Assessorato agricoltura e foreste - Diritti collettivi ed usi civici, con nota prot. n. 1830 del 10 aprile 1991 ha rimesso nulla osta alla nuova perimetrazione ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/1986;

a) il calcolo delle volumetrie, indicato dalle norme tecniche di attuazione, approvate dalla commissione urbanistica nella seduta del 12 marzo 1990, è tale da consentire interventi unitari minimi anche in relazione alla pregressa situazione fondiaria ed alle caratteristiche proprie di zona C4;

e) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste nel piano di lottizzazione provvederà il consorzio secondo i termini previsti dall'allegata convenzione ad ai sensi dell'art. 28, punto 2, della legge n. 1150/1942.

3) Approvare, in esecuzione al punto 2) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, l'allegato piano di lottizzazione del comprensorio zona speciale C/4 Carcibove.

4) Dare mandato al sindaco o suo delegato per la stipula della convenzione.

Non sorgendo interventi, il sindaco presidente pone in votazione la deliberazione come sopra proposta che viene approvata all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano, dei 35 consiglieri presenti e votanti.

Il presidente
LOMBARDOZZI

Il segretario comunale
URANELLI

La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Deliberazione consiliare 15 luglio 1991, n. 89, concernente: Piano particolareggiato vigente, zona CM/1, Villanova. Approvazione modifica planovolumetrica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1987.

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di giunta comunale n. 1007 del 16 ottobre 1990, è stata adottata la modifica planovolumetrica al piano particolareggiato CM/1, Villanova interessante i lotti n. 145 e n. 149, foglio n. 24;

che per detta modifica è stato eseguito deposito e pubblicazione a norma di legge;

che gli elaborati e la relativa documentazione sono stati trasmessi alla Regione Lazio - Assessorato urbanistica - Settore vigilanza con nota prot. n. 3591 del 20 febbraio 1991;

Tenuto conto che la Regione ha sollevato alcune eccezioni con fonogramma prot. n. 2859 del 20 marzo 1991, alle quali è stato controdedotto con nota n. 7483 del 17 aprile 1991;

che si può procedere all'approvazione della modifica planovolumetrica di cui trattasi poiché è decorso il termine previsto di trenta giorni dalla nota n. 7483/1991 di controdeduzioni alle osservazioni regionali da parte di questo comune;

che detta modifica ha ottenuto parere favorevole dalla U.S.L. RM/25 con nulla osta n. 331 del 1991 del 15 aprile 1991;

Vista la legge regionale n. 36/1987 ed in particolare l'art. 1;

Visti gli articoli 32, 35 e 45 e ritenuto non necessario il parere del ragioniere;

A voti unanimi;

Delibera:

Approvare la modifica planovolumetrica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 del piano particolareggiato vigente, zona CM/1, Villanova.

Non sorgendo interventi, il sindaco presidente pone in votazione la deliberazione come sopra proposta che viene approvata all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano dei 34 consiglieri presenti e votanti.

Il presidente
Lombardozzi

Il segretario generale
URANELLI

La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 16 febbraio 1953, n. 62.

COMUNE DI ROMA.

Deliberazione consiliare 12 gennaio 1989, n. 23, concernente: Autorizzazione alla lottizzazione e alla stipula della convenzione della zona F/1 in località Pratulongo piano particolareggiato 18/L, via Tiburtina, di proprietà della «Residenziale Le Querce S.r.l.», «Residenziale Pratulongo S.r.l.» e dei signori Gianni Anna Maria e Fabrizio.

La Giunta municipale decide di sottoporre all'on. consiglio comunale il seguente schema di deliberazione:

Autorizzazione alla lottizzazione e alla stipula della convenzione della zona F/1 in località Pratulongo piano particolareggiato 18/L, via Tiburtina, di proprietà della «Residenziale Le Querce S.r.l.», «Residenziale Pratulongo S.r.l.» e dei signori Gianni Anna Maria e Fabrizio.

Premesso che con deliberazione n. 334 del 3 novembre 1987 il consiglio comunale ha approvato il piano di lottizzazione e gli atti d'obbligo relativi alla urbanizzazione delle aree destinate a zona F/1 ubicate in Roma, in località Pratulongo piano particolareggiato 18/L - Tiburtino, della superficie di circa Ha 9.44.35, distinte in catasto al foglio 290 allegato 60, particelle 41 (ex 41/a), 42 (ex 42/a), 126, 665 (ex 665/a), 666, 667, 668, 669 (ex 669/a), 670, 671, 672 e 1219 (ex 39/b), confinanti con strada statale n. 5, via Tiburtina, parco pubblico di piano particolareggiato 18/L e servizi generali di piano particolareggiato 18/L - Tiburtino, dei seguenti proprietari:

società «Residenziale Le Querce S.r.l.», con sede in Roma, via Lusitania, 13, rappresentata dal sig. Marronaro Domenico, nato a Pizzoli (L'Aquila) il 3 maggio 1941, artigiano, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di amministratore unico;

società «Residenziale Pratulongo S.r.l.», con sede in Roma, piazza della Libertà, 10, rappresentata dal sig. Procaccini Americo, nato a Nettuno il 17 marzo 1927, pensionato, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di amministratore unico;

Gianni Anna Maria, nata a Roma il 24 ottobre 1934, domiciliata a Roma, via Sicilia, 186, casalinga;

Gianni Fabrizio, nato a Roma il 16 novembre 1940, domiciliato a Roma, via Sicilia, 186, agricoltore, rappresentato da Gianni Anna Maria, ove sopra, nella sua qualità di procuratrice;

che dette aree sono comprese nel secondo programma poliennale di attuazione del piano regolatore generale adottato in situazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvato con deliberazione della giunta municipale n. 3134 del 13 aprile 1985, ratificata con atto del consiglio comunale n. 67 del 18-19 marzo 1986;

che la lottizzazione in questione è stata redatta in conformità del vigente piano regolatore generale per cui ricorrono nella specie i presupposti per il rilascio della autorizzazione alla lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;